

N. 13024/01 R.G. Notizie di reato

N. 583/04 R.G. Tribunale

## TRIBUNALE DI GENOVA

### VERBALE DI UDIENZA

- art 480 e segg. c.p.p. -

L'anno **2004** il mese **SETTEMBRE** il giorno **17** alle ore 09.00 in **GENOVA**  
nell'Aula della Corte di Assise davanti al **TRIBUNALE** Sezione **SECONDA** -  
Collegio Primo - composto da:

Dr.	<b>Marco DEVOTO</b>	Presidente
Dr.	<b>Riccardo REALINI</b>	Giudice
Dr.	<b>Emilio GATTI</b>	Giudice

con l'assistenza del Caro C. Giovanni Abballe  
che, espressamente autorizzato, si avvale dell'Ausiliario tecnico Signor \_\_\_\_\_

per \_\_\_\_\_ che inizia alle ore: \_\_\_\_\_  
per la trattazione in pubblica udienza del processo n. **583/04** nei confronti di:

#### **ARCULEO CARLO + 24**

Sono presenti:

il Pubblico Ministero Dr. Anna Carro e Dr. Andrea Cariani

gli imputati

assistiti e difesi da:

1. **ARCULEO Carlo**

Libero *NON* presente *per* contumace  
\_\_\_\_\_

Avv. Roberto Lamma del foro di La Spezia \_\_\_\_\_

di fiducia (sost. proc. Avv. S. Bigliuzzi)

*è presente l'Avv. Bigliuzzi*  
*l'Avv. Lamma arriva durante*  
*la di amato*

2. **BONECHI Duccio**

Libero *NON* presente *già* contumace

\_\_\_\_\_

3. **CAFFAGNINI Stefano**

Libero *NON* presente *già presente*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4. **CECI Domenico**

Libero *NON* presente *già* contumace

\_\_\_\_\_

5. **CUCCOMARINO Carlo**

Libero *NON* presente *già* contumace

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

6. **CUGNASCHI Marina**

Libera *NON* presente *già presente*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

7. **DAMMICCO Paolo**

Libero *NON* presente *già presente*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

8. **DA RE Federico**

Libero *NON* presente *già* contumace

\_\_\_\_\_

Avv. Anna Maria Alborghetti del foro di Padova  
di fiducia \_\_\_\_\_

(Avv. Mirko Mazzali del foro di Milano) \_\_\_\_\_

Avv. Fabio Taddei del foro di Genova *anche*  
*in sost. Avv. Mazzali*

Avv. Maria D'Addabbo del foro di Roma \_\_\_\_\_  
di fiducia \_\_\_\_\_

Avv. Laura Tartarini del foro di Genova *e presente*  
*il sost. proc. Avv. E. Tambuscio*

Avv. Pasquale Zoccali - foro di Reggio Calabria  
*sost. da Avv. Tambuscio*

(Avv. Mirko Mazzali del foro di Milano) \_\_\_\_\_

Avv. Fabio Taddei del foro di Genova *anche*  
*in sost. avv. Mazzali*

Avv. Laura Tartarini del foro di Genova \_\_\_\_\_

Avv. Ezio Menzione del foro di Pisa \_\_\_\_\_  
*substituiti da Avv. Tambuscio*

Avv. Aurora D'Agostino del foro di Padova \_\_\_\_\_  
di fiducia \_\_\_\_\_

*sost. da Avv. Alborghetti*

9. D'AVANZO Filippo

Libero ~~NON~~ presente *già presente*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Avv. Fabio Ferrari di fiducia *e presente*

(sost. proc. Avv. Dario Rossi - foro di Genova)

\_\_\_\_\_  
Avv. Liana Nesta del foro di Napoli di fiducia  
(sost. proc. Avv. M. D'Addabbo)  
(sost. proc. Avv. Bonamassa - foro di Milano)  
*sostituito da Avv. Rossi*  
\_\_\_\_\_

10. DE ANDRADE ARAUJO Fabricio

Libero ~~NON~~ presente *già contumace*

\_\_\_\_\_

Avv. Anna Maria Alborghetti del foro di Padova  
di fiducia \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

11. DEGL'INNOCENTI Mauro

Libero ~~NON~~ presente *già presente*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Avv. Alfredo Galasso del foro di Palermo \_\_\_\_\_

Avv. A. Sommovigo del foro di La Spezia \_\_\_\_\_

*esente sost da Avv. Toddei*

12. DI PIETRO Angelo

Libero ~~NON~~ presente *già contumace*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Avv. Pietro Bogliolo del foro di Genova \_\_\_\_\_

di fiducia \_\_\_\_\_

(sost. proc. Avv. De Santis - foro di Genova)

*sost da Avv. Toddei*

13. FIANDRA Antonio

Libero ~~NON~~ presente *già presente*

\_\_\_\_\_

Avv. E. Tambuscio del foro di Genova \_\_\_\_\_

di fiducia \_\_\_\_\_

14. FINOTTI Luca

Libero *e* presente

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Avv. Elena Fiorini del foro di Genova di fiducia

(sost. proc. Avv. L. Tartarini) \_\_\_\_\_

*sostituito da Avv. Toddei*

15. FUNARO Alberto

Libero *NON* presente *grā* contumace

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Avv. Simonetta Crisci del foro di Roma \_\_\_\_\_

di fiducia *è presente il*

*{sost. proc. Avv. R. Multedo}*

\_\_\_\_\_

16. MONAI Massimiliano

Libero *NON* presente *grā presente*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Avv. Gianfranco Pagano del foro di Genova \_\_\_\_\_

di fiducia *è presente il*

*{sost. proc. Avv. A. Famularo}*

\_\_\_\_\_

17. MORASCA Ines

Libero *NON* presente *grā* contumace

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Avv. Carmelo Picciotto del foro di Messina \_\_\_\_\_

di fiducia \_\_\_\_\_

*sost. de Av. Joddes*

Avv. Laura Tartarini del foro di Genova *è presente*

*il {sost. proc. Avv. E. Tambuscio}*

\_\_\_\_\_

Avv. Filippo Freddoneve del foro di Catania \_\_\_\_\_

*esibiti sost de Av. Tambuscio*

19. PUTZOLU Paolo

Libero *NON* presente *grā* contumace

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Avv. Pietro Bogliolo del foro di Genova \_\_\_\_\_

di fiducia \_\_\_\_\_

(sost. proc. Avv. De Santis - foro di Genova)

*sost de Av. Joddes*

20. SANNA Nadia

Libero *NON* presente *grā* contumace

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Avv. Riccardo Di Rella del foro di Genova \_\_\_\_\_

d'ufficio \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

21. TOTO Francesco

Libero *non* presente *pa* contumace

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Avv. Laura Tartarini del foro di Genova \_\_\_\_\_

di fiducia \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Avv. Marco Lucentini del foro di Roma \_\_\_\_\_

di fiducia *esclusi sost. Av. Tamburino*

Avv. Laura Tartarini del foro di Genova \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

22. URSINO Dario

Libero *non* presente *pa* contumace

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Avv. Carmelo Picciotto del foro di Messina \_\_\_\_\_

*esclusi sost. Av. Tamburino*

23. VALGUARNERA Antonino

Libero *non* presente *pa* contumace

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Avv. Roberto Lamma del foro di La Spezia \_\_\_\_\_

di fiducia \_\_\_\_\_

(sost. proc. ~~Avv. Bighazzi~~ - foro di Genova)

24. VECCHI Vincenzo

Libero *e* presente

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Avv. Raffaella Multedo del foro di Genova \_\_\_\_\_

di fiducia \_\_\_\_\_

(sost. proc. ~~Avv. Calandra~~) \_\_\_\_\_

25. FIROUZI TABAR OMID

Libero *non* presente *pa* contumace

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Avv. Aurora D'Agostino del foro di Padova \_\_\_\_\_

di fiducia *sost. de*

*Avv. Allorjello*

AVVOCATO  
**Aurora d'Agostino**  
Gall. Zabarrella, 3 - 35121 PADOVA  
Tel. 049/655426 - Fax 049/8219927

**Tribunale di Genova**

**II sezione I collegio**


La sottoscritta avv. Aurora d'Agostino, difensore di **Da Re Federico e Firouzi Tabar Omid** imputati nel proc. pen. n.13024/01 R.G.N.R. – n.583/04 R.G. Trib. per i reati di cui agli artt. 419, 337 e 339 c.p.

**nomina**

sostituto processuale per l'udienza del 17.9.04 l'avv. Annamaria Alborghetti.

Padova, li 16.9.04

Avv. Aurora d'Agostino



sono altresì presenti le seguenti altre parti:

assistite e difese da:

**PARTI CIVILI**

- Presidenza del Consiglio dei Ministri

Avv. E. De Napoli & Avv. G. Rocchitta anche su sost

- Ministero dell'Interno

\_\_\_\_\_

- Ministero della Difesa

\_\_\_\_\_

- Ministero della Giustizia

\_\_\_\_\_

- Banca CARIGE

Avv. V. Garaventa è presente al  
(sost. proc. Avv. N. Garaventa) \_\_\_\_\_

- Cavataio Filippo

Avv. Pruzzo sost. Avv. Garaventa  
(sost. proc. Avv. P. Bonanni) \_\_\_\_\_

alle ore 9,45 arriva l'Avv. Sansone

alle ore 9,50 arriva l'Avv. Farfani

alle ore 10,05 arriva l'Avv. Menna

Il Presidente controlla la regolare costituzione delle parti.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

L'Av. Alborgelli ai sensi art  
121 c.p.p. deposita memoria

Il P.M. replica ordinando  
e produce la replica sulla

Produce la documentazione  
relativa al sequestro Juma Rose

Il P.M. si riserva di prendere  
decisioni al momento di  
visionare l'originale della  
videocassetta depositata dalla  
d.f.p.

L'Av. Tambascio replica per tutti  
i difensori specifici, che  
i seghi sono tenuti  
sono numerosi e che  
sono tutti rilevanti

chiede che i filmati contestati  
vengano prodotti unitamente  
per unitamente con un  
comparato tra (ossia) originale  
e copia prodotta  
dal P.M. in alternativa  
chiede venga esaminato

un fatto da parte del Tribunale

insorte formalmente per la  
mancanza di un fatto  
sulla questione dei figli

Presse che il PM lo stesso  
o disporre del solo Avv.  
Tamburino il materiale  
esterno a questo processo  
solo dopo l'udienza del 16/7/04

All'ora 10,15 il Tribunale  
si ritira per andare

All'ora 13,10 il Tribunale  
rientra in aula il  
Presidente dà lettura  
delle allegato ord. causa

A questo punto il Tribunale  
sull'accordo delle parti  
come da calendario

RINVIA

Il processo all'udienza del  
21/9/04 ore 10,00 Aula della  
Corte di Appello dovendo  
avere in presenza

Rit

lett  
fas  
rile

Co  
Ca  
do  
dir  
In  
di

Ciò  
dir  
fil  
dis

1. )  
obl  
sol  
acc  
pro  
del  
Qu  
dif  
del  
cor  
c.p  
pro

Rit  
Inf  
cor  
Il p  
ver  
odi  
Co  
int  
par

**TRIBUNALE di GENOVA**  
**Sezione II penale**

Riunito in camera di consiglio e composto da:

Dr. Marco Devoto	Presidente
Dr. Riccardo Realini	Giudice
Dr. Emilio Gatti	Giudice

letta l'istanza di acquisizione di tre DVD e di tutto il materiale filmico e fotografico presente nel fascicolo del P.M., formulata da quest'ultimo e lette le eccezioni proposte dalle difese, rileva quanto segue:

Come già rilevato in un precedente provvedimento di questo Collegio, secondo la Corte di Cassazione (sez. V 18/10/1993, Fumero) la prova fotografica e cinematografica ha natura di prova documentale munita di particolari requisiti in quanto documento **figurativo**, del tipo **testimoniale e diretto**.

In altre parole la prova filmica è caratterizzata da immagini e contiene la descrizione-testimonianza di un fatto, che rappresenta in maniera immediata.

Ciò premesso, deve rilevarsi come alcune delle censure mosse dalle difese si sono appuntate sulla diretta rappresentazione dei fatti contenuti nelle immagini, lamentando tagli e manipolazioni dei filmati, mentre altre censure hanno avuto ad oggetto la completezza del materiale filmico messo a disposizione delle parti processuali.

1. Per quanto concerne la completezza del materiale messo a disposizione delle difese, una di queste obietta come secondo la deposizione del teste Corda al fascicolo del P.M. sarebbe stato acquisito solo il 35% circa di tutto il materiale filmico ricevuto dalla procura di Genova ed attinente i fatti accaduti in occasione del vertice G 8, mentre il restante 65% circa sarebbe rimasto in altro fascicolo processuale e non sarebbe quindi stato messo a disposizione delle difese in sede di conclusione delle indagini preliminari.

Questo comportamento del P.M. si sarebbe tradotto in un pregiudizio insuperabile dei diritti della difesa con la conseguenza della nullità dell'udienza preliminare, o, in caso di ritenuta applicabilità della più lieve sanzione processuale dell'inutilizzabilità di questo materiale probatorio, con la conseguente necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale degli articoli 416 co. 2 c.p.p. e 130 Disp Att. C.p.p. per violazione del principio di uguaglianza e di parità delle parti del processo, fatto proprio dagli artt. 3, 24, 101, 102 e 111 della Carta Costituzionale.

Ritiene il Collegio che la questione posta dalla difesa non meriti accoglimento.

Infatti, gli avvenimenti avvenuti in questa città in occasione del vertice G 8 sono stati molto complessi ed hanno comportato l'inizio di diversi procedimenti giudiziari per il loro accertamento. Il presente procedimento non ha lo scopo di ricostruire l'intera dinamica di tutti i fatti avvenuti, che vengono ripercorsi in questa sede al limitato fine di accertare l'eventuale penale responsabilità degli odierni imputati per i soli fatti oggetto delle contestazioni.

Così il materiale probatorio rilevante per questo processo è quello e solo quello che le parti introducono in questa sede, senza che sia possibile al Collegio valutarne altro di cui si sente solo parlare.

Ciò detto bisogna considerare come l'eccezione difensiva si fonda sull'esistenza di altro cospicuo materiale filmico (il 65% circa del totale relativo ai fatti di quei giorni) che pacificamente è contenuto in un diverso fascicolo del P.M., dal quale il materiale di cui la Procura in oggi chiede l'acquisizione è stato estratto.

Di conseguenza, salvo ipotizzare e dimostrare una volontaria e preordinata azione a danno degli odierni imputati sanzionabile in sede diversa, deve concludersi che il materiale filmico esistente in un diverso procedimento e non acquisito al fascicolo del P.M. di questo procedimento non sia rilevante ai nostri fini, perché così ritenuto ancora in sede di indagini preliminari dal soggetto in quel momento competente a farlo.

Si aggiunga che il sistema concernente la durata delle indagini preliminari e il diritto di chi è interessato ad estrarre copia degli atti di un procedimento concluso o comunque non più segreto consentiranno alle difese di verificare anche quel materiale.

Pertanto l'eccezione di nullità dell'udienza preliminare, basata sulla rilevanza probatoria di materiale che né la difesa né il Collegio conoscono appare infondata e l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata in subordine dalla medesima difesa appare allo stato manifestamente infondata.

2. La difesa lamenta che un cospicuo numero di reperti fotografici e video prodotti dal P.M. sia stato realizzato da organi di P.G. nell'ambito di attività di controllo e repressione di presunte attività criminali.

Per la difesa, questi non potrebbero essere considerati documenti, categoria riservata agli atti formati fuori dal processo e non posti in essere in attività di ricerca della prova, ma semplice documentazione di attività di P.G..

Ne seguirebbe la necessità della loro acquisizione integrale e non frammentaria o addirittura frutto di montaggio.

Il Collegio ritiene l'obiezione infondata.

A tal proposito bisogna innanzitutto considerare che l'attività di Polizia, nel corso della quale vennero prodotti i reperti di cui sopra questa, venne svolta al di fuori di qualsiasi procedimento penale, in allora non ancora esistente.

Inoltre, il concetto di documento comprende tutti quegli atti (scritti, filmati e fotografici) che possono considerarsi atipici rispetto a quelli espressamente previsti nel codice di procedura penale (denunce, querele, comunicazioni ed annotazioni ed altri atti tipici di P.G., atti processuali).

Così un verbale di sequestro o un'annotazione di P.G. nella quale si fa riferimento ad attività di indagine (anche mediante riprese filmate) sono atti tipici la cui utilizzazione processuale è specificamente prevista dal codice.

Una ripresa cinematografica compiuta dalla P.G. durante il compimento di un reato è invece un documento che rappresenta un fatto, ai sensi dell'art. 234 c.p.p..

Naturalmente anche questo, come ogni altro documento, va valutato nella sua genuinità, completezza e valenza probatoria, attività tipica del processo penale.

3. Per quanto concerne genuinità e completezza delle prove cinematografiche o fotografiche offerte dal P.M. ritiene il Collegio che la loro particolare natura consenta in termini generali di superare le obiezioni difensive.

- Per quanto riguarda le prove cinematografiche, la difesa, così come riportate nelle memorie depositate ed illustrate nell'ampia discussione orale, non è giunta ad affermare la falsità delle immagini, intesa come contraffazione della realtà che veniva impressa nei fotogrammi.

In sintesi i difensori lamentano:

a) la mancanza dei supporti originali, che da alcuni particolari evidenziati di volta in volta si ritengono effettuati su supporti digitali;

questo genere di supporti consente la registrazione di dati ulteriori rispetto alle immagini ed al suono, i c.d. METADATA indicanti sia l'ora e il giorno delle riprese sia l'esatta sequenza dei singoli fotogrammi (o frame) che vengono numerati uno ad uno dal c.d. TIMECODE; la trasposizione delle immagini da supporto digitale a supporto analogico (o VHS) avrebbe la conseguenza di far perdere i METADATA;

b) la presenza in numerosi reperti di tagli non ascrivibili ad interruzioni nelle riprese compiute dall'operatore su strada (c.d. tagli in camera) ma successive rielaborazioni, nonché la presenza di montaggi con l'inserimento di sequenze filmate non consequenziali cronologicamente o logicamente tra loro.

I tagli e i montaggi riguarderebbero sedici reperti e farebbero intendere come le immagini impresse sui fotogrammi siano state "scelte" da qualche operatore, pretermettendo altre che ritraendo fatti anteriori e fatti posteriori a quelli registrati potrebbero spiegare altrimenti lo svolgersi degli avvenimenti (memoria Avv. Tambuscio, Sommovigo, Tartarini punti da 1 a 5).

In un altro caso, la difesa osserva che i Carabinieri del R.O.S. hanno posto sotto sequestro presso il TPO (Teatro Permanentemente Occupato) di Bologna, del materiale filmico, lo hanno duplicato e poi restituito l'originale, attualmente così in possesso della difesa.

Orbene, nella copia rimasta in possesso delle FF.PP. e da queste consegnata al P.M. che ne chiede l'acquisizione mancherebbero consistenti parti di filmato, da pochi secondi in alcuni casi a più di venti minuti in un altro (memoria citata punto 6).

In entrambi i casi il vizio di questi filmati deriverebbe dal fatto che gli stessi non sono gli "originali" ritratti dall'operatore, o comunque copie in tutto uguali agli originali, così come richiesto dal disposto dell'art. 234 co. 2 c.p.p., bensì copie frutto di montaggi e manipolazioni.

Orbene, il materiale filmico di cui il P.M. chiede l'acquisizione si sostanzia in documenti di tipo e provenienza del tutto diverse e la stessa difesa non ha contestato quei documenti di provenienza certa, come i filmati delle telecamere del traffico, né quelli provenienti da Luna Rossa, né quelli di tipo giornalistico che provengono da fonti estranee alla P.A. e che sono pacificamente oggetto di rielaborazione mediante taglio e montaggio delle immagini originali.

Per quanto riguarda i rimanenti documenti filmici, osserva il Collegio come il concetto generico di "filmato" possa essere logicamente specificato in tre diverse categorie di immagini:

- la singola immagine o fotogramma (frame) che al pari di una fotografia ferma su carta la situazione verificatasi in un singolo attimo e non può fornire, se non induttivamente, l'azione di cui quell'immagine fa parte;
- la singola sequenza di immagini, che senza interruzione (tagli) o inserimento di immagini (montaggi) riprende una singola azione, dando il senso della stessa;
- le plurime sequenze di immagini, che riproducono un'azione complessa, dando conto degli antefatti e dei postfatti e che sono caratterizzate da interruzioni delle singole sequenze e da interpolazioni di sequenze riprese da diverse angolazioni o macchine da presa.

Orbene, nella specie non contestare la **falsità**, cioè la contraffazione della singola immagine o della singola sequenza di immagini limita grandemente la portata delle critiche mosse al documento filmico, perché non viene posto in dubbio che le immagini ritraggano episodi effettivamente accaduti e che possono avere rilevanza processuale.

Infatti, la contestazione dell'esistenza di eventuali tagli o montaggi (nei sedici documenti) o la mancanza di intere parti del documento filmato (nei documenti sequestrati presso il TPO di Bologna) mette in dubbio la **ricostruzione complessiva** dei fatti, cioè la corretta realizzazione delle plurime sequenze di immagini, che si voglia compiere mediante quelle immagini.

Nello stesso senso si muovono le contestazioni rivolte al teste Corda durante il controesame, quando gli è stato fatto notare, in non più di due occasioni, che nel filmato originale vi era una certa sequenza di immagini, mentre nei DVD da lui compilati riassumendo i filmati la sequenza era stata montata in maniera diversa.

Appare condivisibile quanto sostiene la difesa circa l'insufficienza di una ripresa filmata concernente un fatto di violenza a spiegare lo stesso in maniera completa, se manca la ripresa degli antefatti e dei postfatti.

Ciò non toglie la valenza probatoria delle immagini, quando si consideri che le stesse ritraggono sempre e comunque, non solo quindi quando sono montate come in un film o in un servizio giornalistico, una parte dell'azione.

E a questo proposito va aggiunto che le difese hanno mostrato di trarre giovamento dal complessivo materiale filmico già in sede del controesame del teste Corda, quando gli hanno chiesto conto delle scelte operate nella compilazione dei DVD mostrandogli altre sequenze di immagini che potevano comunque essere rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

Ma sul punto appare considerazione decisiva quella secondo cui il nostro ordinamento processuale non prevede l'esistenza di prove dal valore privilegiato o non controvertibile.

Con la conseguenza che quanto viene mostrato in un filmato può sempre essere oggetto, non solo di filmati o di spezzoni di filmati che completino la prima prova, ma e soprattutto di confutazione mediante prove di tipo diverso che ricostruendo globalmente il fatto ne diano una rappresentazione liberamente e criticamente apprezzabile dal giudice.

Ancora più significativo appare che, nel caso del materiale filmico sequestrato presso il TPO di Bologna, la difesa sia in possesso dell'originale, esaminando il quale ha potuto apprezzare che nella copia in possesso del P.M. vi sarebbero rilevanti tagli, nell'ordine delle decine di minuti.

Anche in questo caso, non viene contestata la **falsità** intesa come **contraffazione** delle immagini, ma la sua incompletezza, apprezzabile in sede di valutazione della ricostruzione dei fatti offerta dalle immagini.

Però in questo caso la difesa non solo non spiega in cosa consisterebbe la rilevanza del materiale mancante, ma soprattutto è in possesso di quest'ultimo, che potrà certamente utilizzare per sottoporre al giudice una ricostruzione dei fatti alternativa a quella dell'accusa.

Queste considerazioni inducono a ritenere superabili le obiezioni mosse in punto completezza di dati ed esistenza di tagli e montaggi, perché le immagini riferiscono solo quanto mostrano e compete alle parti, avvalendosi di tutti gli strumenti probatori a disposizione, dimostrare il reale svolgimento di un fatto.

4. Per quanto concerne le fotografie di cui il P.M. ha chiesto la produzione, la difesa lamenta in sintesi tre vizi:

- alcune foto hanno perduto (se originariamente riprese con tecnologia digitale) o non hanno mai avuto (se riprese con tecnologia analogica) alcuni dati come l'ora, necessari per ricostruirne la sequenza o l'autore;
- la scarsa qualità delle foto analogiche, che non consente il chiaro inquadramento dei particolari;
- la "rielaborazione" di alcune foto (reperto 120 di Renzo Piccarreta).

Per i primi due punti deve valere quanto già osservato circa la rilevanza di un'immagine, ma anche circa la necessità, a volte, di ulteriori elementi probatori.

Per il terzo punto si riserva il Collegio di valutare, caso per caso, l'eventuale esistenza e portata della "rielaborazione" lamentata.

5. Quanto sopra vale in termini generali circa l'ammissibilità delle prove richieste dal P.M..

Il Tribunale ritiene che i 3 DVD compilati dall'Isp. Corda siano un'opera di montaggio di sequenze di immagini, alcune delle quali sonorizzate, effettuato da un Ufficiale di P.G., collaboratore del P.M., in esecuzione di un mandato specifico del P.M. stesso.

Valgono le considerazioni già esposte dal Tribunale al punto 4 dell'ordinanza in data 6/4/2004.

Pertanto deve essere disposta l'acquisizione dei 3 DVD suddetti, riservata ogni valutazione in merito all'efficacia probatoria del loro contenuto.

Non si ravvisa invece la necessità istruttoria di acquisire la produzione di tutto il materiale filmico – fotografico contenuto nel fascicolo del P.M., in quanto si tratta di una richiesta generica, della cui rilevanza il P.M. non dà conto in riferimento alle singole responsabilità.

La particolare natura del documento filmato o fotografico richiede, in punto rilevanza della prova, la visione dello stesso prima della sua formale acquisizione.

Compete alle parti indicare dettagliatamente le singole fotografie e le specifiche sequenze di cui ritengano chiedere l'acquisizione previa visione in aula, ai fini del soddisfacimento dei rispettivi oneri probatori, nel corso del dibattimento.

P.Q.M.

A scioglimento delle riserve precedenti.

Ammette, ai sensi e nei limiti di parte motiva, la produzione da parte del P.M. dei tre DVD compilati dall'Isp. Corda.

Rigetta la richiesta del P.M. di acquisizione al fascicolo per il dibattimento di tutto il materiale filmico – fotografico contenuto nel proprio fascicolo, salve le singole produzioni già acquisite.

Resta facoltà delle parti di proporre istanze specifiche e dettagliate di visione, ai fini dell'eventuale acquisizione di ulteriori singole fotografie e sequenze, evidenziandone la rilevanza ai fini probatori.

Rigetta ogni ulteriore eccezione.

Genova 17/9/2004

Il Giudice estensore

il Presidente

